

CAMERA DEI DEPUTATI

N.227

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (227)

(articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Trasmesso alla Presidenza il 17 giugno 2010



Il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 6, comma 3, 7 e 10, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2005;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007;

VISTA la nota del 15 gennaio 2009 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, che propone di armonizzare, per quanto possibile, la classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con il sistema previsto dal successivo DM 16 marzo 2007 per le altre classi di laurea magistrale, anche al fine di uniformare l'informatizzazione della apposita Banca Dati del Ministero;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, resi nell'adunanza del 28 gennaio 2009 e dell'8 ottobre 2009;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 26 giugno 2009;

ACQUISITO in data 11 marzo 2010 il parere del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza sul presente provvedimento;

RITENUTE congrue le motivazioni della suddetta nota per quanto riguarda i crediti minimi da fissare per le attività formative di cui alle lettere a e b dell'art.10, comma 5 del DM 270/04 ;

VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi il.....;

RITENUTO necessario procedere alle modifiche richieste integrando il citato DM 25 novembre 2005 in analogia al DM 16 marzo 2007, tenendo conto altresì delle peculiarità della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza;

DECRETA:



Il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Articolo 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando per quelle previste alle lettere a) e b) un numero minimo di crediti pari rispettivamente a 8 e 12.

3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

4. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

5. Relativamente al trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza della classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

7. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40.



Il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca

8. Il numero massimo di esami è fissato in 30”.

Articolo 2

All' art.6 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi :

“2. I regolamenti didattici di ateneo determinano per ciascun corso di laurea magistrale in Giurisprudenza la quota dell' impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell' impegno orario complessivo.

3. Gli studenti che maturano 300 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all' università.”.

Articolo 3

All' art. 7 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma :

“ 3. Le università provvedono a rilasciare, ai sensi dell' art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004, e successive integrazioni, come supplemento al diploma del titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo”.

Articolo 4

All'art.8 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“ 2. Le università provvedono al recepimento delle modifiche di cui all'articolo 1 nei propri regolamenti didattici universitari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, entro e non oltre l'a.a. 2012-2013”.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

Il Ministro



28/1

Ministero, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 134
Spedito il 28/01/09

All'On.le Ministro

SEDE

OGGETTO: Adeguamento classe LMG/01 al D.M. 270/04

Adunanza del 28 gennaio 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- Vista la nota della Direzione Generale per l'Università - Uff. ^{II} ~~III~~ - prot. n. 208 del 27/01/2009 con cui viene interpellato il Consiglio Universitario Nazionale circa l'adeguamento di cui in oggetto;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270;
- Visto il Decreto Ministeriale 25 novembre 2005;
- Visiti i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007
- Visto il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Parere relativo all'adeguamento della classe LMG/01 al DM 270/04

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che:

- la formulazione degli ordinamenti della classe LMG-01 Giurisprudenza debba essere resa omogenea a quella delle altre classi attivate ai sensi del DM 270/04 e dei DD.MM. 16 marzo 2007;
- l'inserimento in Banca dati degli ordinamenti didattici di tale classe debba essere eseguito con analoghe modalità rispetto alle altre classi.

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'
28 GEN. 2009



Ministero, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

In particolare il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che, in sede di inserimento, debbano essere richieste in forma esplicita le seguenti informazioni:

- attività formative a scelta dello studente;
- attività formative affini ed integrative;
- obiettivi formativi formulati in termini di apprendimento atteso, con riferimento al sistema di descrittori adottati in sede europea e sbocchi professionali anche con riferimento alle professioni classificate dall'ISTAT;
- numero massimo di CFU riconoscibili per le abilità professionali certificate e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- sintesi della consultazione delle organizzazioni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
- obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.

Inoltre il Consiglio Universitario Nazionale sottolinea che:

- i crediti minimi attribuiti alle attività formative a scelta dello studente e alle attività formative affini ed integrative, la cui obbligatorietà è prevista dal DM 270/04 art.10 comma 5 lett. a e b, debbano essere determinati in analogia a quelli previsti per gli altri corsi quinquennali a ciclo unico attivati ai sensi del DM 270/04;
- la consultazione delle organizzazioni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni debba essere prevista malgrado la specificità della laurea in quanto prevista dal DM 270/04 e confermata dal preambolo (cfr. paragrafo 7) del DM 25 novembre 2005;
- gli obiettivi formativi specifici del corso (già previsti nell'attuale banca dati) debbano continuare ad essere previsti e da svilupparsi nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dal decreto.

Il Consiglio Universitario Nazionale, infine, ritiene opportuno segnalare che anche la banca dati dell'offerta formativa debba essere adeguata al principio di omogeneità già a partire dal prossimo anno accademico.

IL SEGRETARIO

(Dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE

(Prof. Andrea LENZI)